



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

**Redatto dall' Avv. Maurizio Bonatesta (Consigliere -
*Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza Amministrativa*)**

Adottato con Delibera del Consiglio in data 19/12/2016

Sommario		
Introduzione	Pag.	3
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	Pag.	4
1. Premessa introduttiva	Pag.	5
2. Riferimenti normativi	Pag.	6
3. Organigramma	Pag.	8
4. Individuazione aree di rischio	Pag.	11
5. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pag.	13
6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente	Pag.	15
Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Pag.	16
1. Introduzione	Pag.	17
2. Fonti normative	Pag.	17
3. Contenuti	Pag.	17
Allegato A - Schema aree di rischio		
Allegato B - Misure di prevenzione (suggerite)		
Allegato C - Attestazione responsabile della prevenzione della corruzione		



Introduzione

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CUNEO ha nominato, nella persona del sottoscritto Avv. Maurizio Bonatesta, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.



Sezione 1
Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione



1. Premessa introduttiva.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e/o competente autocertificazione dallo stesso fornito. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale e attestazione di attribuzione P.IVA*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV per la non previsione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*. Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Non sin sono, altresì, previste, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti (in n. di 3), il Consiglio dell'Ordine (recente frutto della "fusione" di ben tre Ordini post- soppressione delle sedi



giudiziarie di Mondovì e Saluzzo) non si è ravvisata la necessità di individuare competenze differenziate per ciascuno di essi.

2. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "*Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016.

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. L. 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*".

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.



3. Organigramma e destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
3. i consulenti;
4. i revisori dei conti;
5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

- I -

I componenti eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati** di CUNEO per il quadriennio 2015-2019 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

Componente (nome e cognome)	Titolo (Presidente, Vicepresidente, Segretario Tesoriere, Consigliere, Componente)
Avv. Claudio STRERI	Presidente
Avv. Paolo RUSSO	Segretario
Avv. Pier Giorgio OLIVERO	Tesoriere
Avv. Monica BELTRAMO	Consigliere
Avv. Gabriella BERARDO	Consigliere
Avv. Maurizio BONATESTA	Consigliere
Avv. Giancarlo BOVETTI	Consigliere
Avv. Paolo DOTTA	Consigliere
Avv. Piero JEMINA	Consigliere
Avv. Riccardo REINAUDO	Consigliere
Avv. Alessandra VANNINI	Consigliere



Nominativi tutti pubblicati sul sito Web dell'Ordine all'indirizzo:

<http://www.ordineavvocaticuneo.it/lordine/composizione-consiglio-ordine-avvocati-cuneo>

- II -

Personale dipendente

Componente (nome e cognome)	Qualifica (Profilo contrattuale con riferimento al livello della qualifica del contratto applicato)
LORENZATTI Laura	Impiegata amministrativa – livello B.3 CCNL Enti Pubblici Non Economici
MAMINI Simona	Impiegata amministrativa – livello B.3 CCNL Enti Pubblici Non Economici
DEVIA Stefania	Impiegata amministrativa – livello B.1 CCNL Enti Pubblici Non Economici

- III -

Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2015-2019

Rimandandosi al sito istituzionale ove sono indicati i nominativi, si fa presente che trattasi in parte di soggetti "singolarmente delegati" per l'espletamento di specifici compiti di carattere eminentemente "tecnico" (ad es. Commissione per l'accredito e verifica di crediti formativi) ed in parte di commissioni collegiali in ragione della molteplicità di funzioni o possibili aree di azione, valutativa o gestionale (v. ad es. la Commissione per l'Organizzazione degli eventi formativi, ovvero il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione)

Per una specifica elencazione, come detto, vedasi:

<http://www.ordineavvocaticuneo.it/lordine/le-commissioni-del-consiglio-dellordine-1.html>

- IV -

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il quadriennio 2015-2019

Tipo rapporto (consulenza, fornitura e servizi)	Soggetto (ragione sociale)	Qualifica (commercialista, consulente lavoro, ditta....)
CONSULENZA	Studio ass. De Renzis Roberto- Abello Anna Maria -Cuneo	Consulenti del lavoro
CONSULENZA	Dott. Agnese Enrico	Commercialista
CONSULENZA	Dott. Baudino Fabrizio	Revisore dei conti
FORNITURA SERVIZI (gestione sito internet)	Lextel S.p.a. –Roma Gropen Next -Cuneo	Fornitore servizi software ed informatici
Copertura Assicurativa R.C. Ordine e Consiglieri	Aon S.p.a. -Cuneo	Società assicurativa

FORNITURA SERVIZI TELEFONICI	Telecom S.p.a. E2 Elettronica -Cuneo	Società fornitura telefonica Società gestione tecnica telefonia
SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINARI	G.S.C. S.r.l. -Cuneo	Società assistenza e fornitura hardware e software
SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONALE INFORMATICO	D.C.S. S.r.l. di DICLEMENTE - Torino	Fornitore Servizi Software
FORNITURA P.E.C.	Lextel S.p.a.-Roma	Fornitore servizi informatici e software
SERVIZIO PULIZIE	Jobio Soc. coop - Mondovì	Cooperativa di Servizi
SICUREZZA LAVORO	Dr. Manassero Stefano C.D.D. S.r.l. -Cuneo	Consulenza sicurezza lavoratori Consulenza ed assistenza salute e lavoro

- V -

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.



Tale responsabile è da intendersi – per compito istituzionale – individuato nella persona del Consigliere Segretario

Componente (nome e cognome)	Compito affidato	Delibera consiliare con cui è stato affidato l'incarico
Avv. RUSSO Paolo	Consigliere Segretario	Delibera di insediamento 07.04.2015

4. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in ipotetiche aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

PREMESSA

Va, in limine, immediatamente precisato come tutta l'attività del Consiglio presenta un livello di "rischio", ai fini che qui interessano, assolutamente basso se non praticamente nullo, stante il principio di collegialità costantemente applicato a qualsiasi delibera e/o assunzione di compiti od oneri da parte dell'Ordine, sia che comporti risvolti economici o meno.

Invero, il principio della "delega" ai Consiglieri di funzioni o settori di attività sin qui attuato dall'Ordine inerisce pressochè esclusivamente la delega allo "studio" o approfondimento di determinati settori di competenza, demandandosi comunque la fase di controllo e deliberativa su ogni decisione e/o argomento al Consiglio collegialmente costituito, segnatamente per qualsivoglia deliberazione che comporti un impegno di spesa o affidamento di incarico o designazione di nominativi a qualsiasi titolo.

A) - Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.

Va in proposito specificato che trattasi di personale con funzioni meramente esecutive con esclusione di ogni ruolo dirigenziale, quale consentito dalle pregresse ed attuali comunque sempre limitate dimensioni dell'Ordine.

L'attuale composizione del personale in forze al Consiglio (n.3 impiegate) è stata determinata dalla risultante della (dicasi impropriamente) "fusione" dei tre Ordini precedenti di Saluzzo-Cuneo-Mondovì, e successivamente implementata (a seguito di pensionamento della precedente impiegata dell'Ordine di Cuneo) con l'assunzione di altra con le forme di regolare "concorso pubblico", forme alle quali dovrà essere fatto ricorso in ipotesi di eventuale incremento del personale.

2. Progressioni di carriera.

Quanto sopra detto esclude ogni eventuale problematica connessa alle progressioni di carriera, fermo restando il controllo sul corretto inquadramento professionale in conformità alla normativa ed alla contrattazione collettiva vigente in ragione delle mansioni assegnate.

3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Trattasi esclusivamente di servizi (elencati nella precedente tabella) legati all'assolvimento di obblighi strettamente necessari all'assolvimento di obblighi di legge come la consulenza fiscale e consulenza del lavoro, svolti da professionisti di esperienza consolidata e collaudata da anni di pregressa attività.

Ogni valutazione in merito agli stessi è rimessa alla collegialità del Consiglio.

B)- Area servizi e forniture

Trattasi dei residui servizi (elencati nella precedente tabella) legati a strette necessità di funzionamento (v. servizi telefonici), svolti da enti di primaria importanza (v. Telecom) oppure specializzati per il settore forense a livello nazionale (v. la manutenzione del gestionale informatico o la fornitura della P.E.C., ovvero ancora la copertura assicurativa del COA).

Per quanto attiene ai residui servizi o forniture, questi debbono intendersi limitati alla mera fornitura di cancelleria o manutenzione di macchinari e/o attrezzature, suscettibili di variazione nel tempo in ragione delle necessità contingenti.

Ogni valutazione in merito agli stessi è rimessa alla collegialità del Consiglio.

C) - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.

Tutti i provvedimenti sono assunti con valutazione e decisione collegiale, e comunque vincolati a specifici requisiti di legge.

2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.

Ove meri atti dovuti relativi a circostanze emergenti da Albi o Registri, sono di competenza del Segretario. Ricorrendo necessità valutative sono demandati a delibera del Consiglio.

3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.

Provvedimenti di competenza e delibera collegiale. Si fa presente che l'Ordine, al fine di escludere alla radice ogni e possibile implicazione di carattere o risvolto economico o di "interesse", assume come principio base quello dell'offerta formativa "gratuita" per i colleghi, ovvero comportante oneri di spesa limitata alle sole spese vive di organizzazione degli eventi, ove organizzati "in proprio" o da organismi o commissioni dell'Ordine o Associazioni Forensi di stretto riferimento all'Ordine, escludendo l'accreditamento di eventi a carattere "oneroso" da parte di enti od organismi "terzi".

4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.

Provvedimenti di competenza e delibera collegiale.

5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.



Provvedimenti di competenza e delibera collegiale: quelli di ammissione al Gratuito patrocinio. Quanto all'opinamento parcellare, i relativi procedimenti sono introdotti con notifica di avvio dell'istruttoria (in forza del generale principio della L. 241/90 alla parte controinteressata con facoltà per la stessa di accedere agli atti e produrre osservazioni).

In ipotesi di valutazioni complesse ovvero di produzione di osservazioni della parte controinteressata, l'opinamento viene sottoposto al Consiglio.

Consentito – ove richiesto o ritenuto opportuno - il tentativo di conciliazione amichevole alla presenza di una sottocommissione composta da almeno n.3 Consiglieri.

6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

Provvedimenti delegabili a Commissione ristretta di Consiglieri.

D) - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.

Effettuato mediante delega ad istituto bancario convenzionato previa verifica della convenienza delle condizioni, sotto il controllo del Tesoriere.

2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.

Provvedimenti di competenza e delibera collegiale e quindi demandati al Tesoriere.

3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

Provvedimenti di competenza e delibera collegiale adottati mediante (dapprima tentativo di composizione bonaria e quindi) affidamento di incarico professionale a collega iscritto previa invito inoltrato e diretto a tutti gli iscritti: candidatura da presentarsi in un con il proprio curriculum e con preventivo redatto a libero ribasso dei minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 in relazione agli scaglioni di volta in volta di riferimento.

Con esclusione di candidati aventi riportato sanzioni disciplinari e non in regola con gli adempimenti formativi per il triennio. Scelta a sorteggio in caso di parità.

Con esclusione, altresì, per ragioni di conflitto di interessi, i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, e, ove il recupero attenga le spese e le indennità di mediazione, i Componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo ed i Mediatori dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

5. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.



Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

Richiedente	Valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione Procedimento	Valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	Valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	Valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	Valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	Valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2



All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

6. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è destinatario della consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" unitamente al più generale Codice Etico e di Comportamento del Consiglio dell' Ordine elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.



Sezione 2
*Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità*



1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);


Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

3. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio. La Sezione *Amministrazione Trasparente* avrà un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative



e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013)

Si precisa che – come si rileva dal PNA 2016 (pubblicato in GU n.197 del 24/08/2016) - chiarita la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, l'Autorità predetta dovrebbe adottare, specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione.

Il Consiglio, pertanto, si riserva aggiornamento del presente piano alla luce dei chiarimenti emanandi dall'Autorità in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini professionali.

Pertanto, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di "Accesso Civico" verrà disposta la pubblicazione sul sito del Capo I-bis (Diritto di accesso a dati e documenti) del D.lgs. 14/03/13 n.33 per quanto applicabile.

In via indicativa, conseguentemente, salvo integrazione ed in quanto compatibili nonché ove non già pubblicati in altra area tematica per facilità di consultazione, sono da intendersi – ove sussistenti – oggetto di pubblicazione (fatti salva la riserva di ulteriori "linee guida" da parte dell'Autorità):

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale(Art. 12)

I Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

B) Dati concernenti i componenti dei consigli (Art. 14)

L' indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

L'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)¹.

Le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale, a tempo determinato (ove esistente) o

¹ L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

indeterminato.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

(Contenuti da completare ad onere del Responsabile se sussistono i presupposti di pubblicazione e ove solo siano presenti enti in controllo dell'Ordine ovvero società partecipate ovvero controllate)

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)²

Gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

(Previsione è stata abrogata dal d. lgs. 97 del 2016 - art. 43)

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)³ con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (Art. 27)

Le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero

² Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

³ L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.



del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiario.

I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

I bilanci preventivi e consuntivi (ed eventuali *link* per i *download*) approvati dall'Assemblea degli iscritti.

L) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

(Contenuti da completare ad onere del Responsabile se sussistono i presupposti di pubblicazione)

M) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

Le generalità del Revisore o dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

N) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.



O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

I dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una

dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La pagina web contiene il *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

P) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS.

Avv. Maurizio Bonatesta

